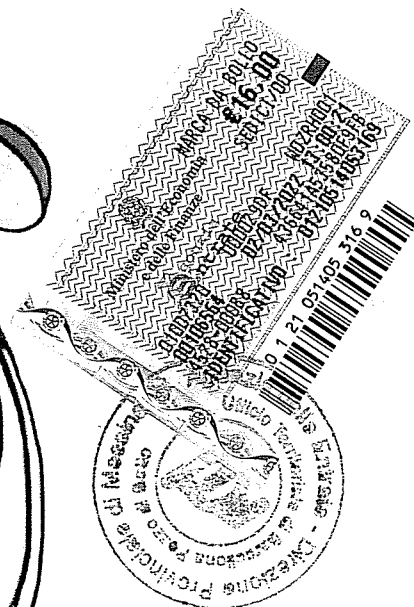




STATUTO

ASSOCIAZIONE ARTISTICO-CULTURALE
SCUOLA MUSICALE CITTADINA

“RICCARDO CASALAINA”

(98053) CASTROREALE CENTRO (ME)

VIA TRENTO, n. 2

(C.F. : 90002090836)

tel/fax: 090/9746666
sito web: www.asscasalaina.it
e-mail: bandamusicale@asscasalaina.it

(Associazione costituita il 29-12-1986 presso il notaio Felice Spinella di Barcellona P.G. con atto pubblico repertorio n. 28216 raccolta n. 5850 registrato all'Ufficio del Registro di Barcellona P.G. il 12-01-1987 con n. 110).

SOMMARIO

1. TITOLO I° :

COSTITUZIONE – DENOMINAZIONE – SEDE – OBIETTIVI – ATTIVITA'

Costituzione – Denominazione – Sede	art. 1
Obbiettivi	art. 2
Attività	art. 3

2. TITOLO II° :

SOCI – DIRITTI E DOVERI – SOCI ONORARI

Soci	artt. 4 – 5 – 6 – 7
Diritti e Doveri Soci	art. 8
Soci onorari	art. 9

3. TITOLO III° :

ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

Organi dell'Associazione	art. 10
Assemblea	artt. 11 – 12
Consiglio Direttivo	artt. 13 – 14 – 15 – 16 – 17
Presidente	art. 18
Presidente Onorario	art. 19
Vice Presidenti – Segretario – Cassiere – Delegato Folk	art. 20

4. TITOLO IV° :

ELEGGIBILITA' – INCOMPATIBILITA'

Eleggibilità	art. 21
Incompatibilità	art. 22

5. TITOLO V° :

PATRIMONIO – MEZZI FINANZIARI – ESERCIZI SOCIALI – BILANCI

Patrimonio Sociale	art. 23
Mezzi Finanziari	art. 24
Esercizi Sociali – Bilanci	art. 25

6. TITOLO VI° :

FUNZIONALITA' – DURATA – SCIoglimento

Funzionalità	art. 26
Durata	art. 27
Scioglimento	art. 28

7. TITOLO VII° :

CONNOTAZIONE ASSOCIAZIONE – DISPOSIZIONI GENERALI

Connotazione Associazione	art. 29
Disposizioni Generali	art. 30

8) TITOLO VIII° :

VALIDITA' – MODIFICA STATUTO

Validità Statuto	art. 31
Modifica Statuto	art. 32

STATUTO

TITOLO I

COSTITUZIONE -- DENOMINAZIONE -- SEDE --- OBIETTIVI --- ATTIVITA'

Costituzione - Denominazione - Sede :

Art. 1:

L'Associazione, regolata dal presente Statuto (e costituita il 29/12/1986 con la originaria denominazione di Scuola Musicale Cittadina "Riccardo Casalaina" presso il notaio Felice Spinella di Barcellona P.G. con atto pubblico repertorio n. 28216 raccolta n. 5850 registrato a Barcellona P.G. il 12/01/1987 con n. 110), in data 14-05-1992 — con verbale assembleare n. 61 — ha assunto l'attuale denominazione di **ASSOCIAZIONE ARTISTICO-CULTURALE SCUOLA MUSICALE CITTADINA "RICCARDO CASALAINA"** ed ha sede in Castoreale Centro (ME) nei locali comunali siti in via Trento n. 2.

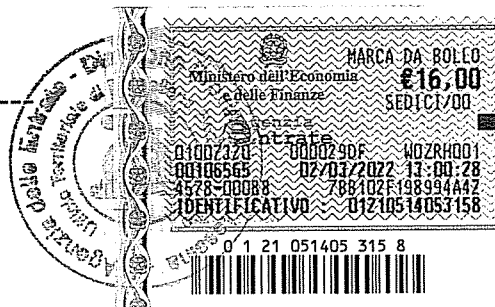
Con l'attuale ed aggiornata rielaborazione statutaria la stessa Associazione conferma di assumere nella propria denominazione (incaricando il responsabile legale "pro tempore" degli adempimenti della relativa regolarizzazione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore) la qualificazione "Associazione di Promozione Sociale" o l'acronimo A.P.S. che ne costituisce peculiare segno distintivo e che, a tale scopo, sarà inserita in ogni comunicazione e manifestazione esterna della medesima.

Resta ferma la qualificazione attuale di "**Organizzazione non lucrativa di utilità sociale**" (in breve "**ONLUS**") fino all'operatività del Registro Unico Nazionale del terzo settore ai sensi del Codice del Terzo Settore di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017 n.117.

Obbiettivi:

Art. 2

L'Associazione di volontariato "Riccardo Casalaina" ha avuto "ab origine" (e continua, tuttora, ad avere) lo scopo prevalente e precipuo di:



- Presidio
Barco
7
inciso di 1
- a) continuare l'opera della Scuola Musicale già esistente, ricostituire la Banda Musicale Cittadina (cui dagli Organi statutariamente preposti dell'Associazione è stata imposta, per il suo glorioso passato e dopo la riorganizzazione, la denominazione di **STORICA BANDA MUSICALE "M^o SETTIMO SARDO"**, in omaggio al prestigioso maestro-compositore che ne diresse le sorti per circa 45 anni),
 - b) organizzare, disciplinare e regolamentare le varie attività socio-didattico-formative e programmare ed organizzare attività artistico-culturali di ogni genere.

Successivamente alla sua costituzione, l'Associazione ha deliberato anche di organizzare "ex novo" e razionalizzare l'attività di un Gruppo Folkloristico, riservandosi per il futuro l'eventuale possibilità di creare un Comitato di Studi, Cultura e Tradizioni Popolari e/o altri Comitati di Studi inerenti le finalità istitutive o, comunque, Commissioni di carattere cultural-artistico. Il tutto regolarmente deliberato dagli Organi statutariamente Preposti, secondo quanto previsto da Regolamenti attuativi e codici autocomportamentali generali e settoriali (in essere o da formulare, secondo le esigenze sopravvenute) ed al fine di diffondere Cultura, Arte, Storia, ed Immagine della medievale Città di Castoreale. Al gruppo è stato imposta, dall'Associazione, la denominazione di **GRUPPO FOLKLORICO "I SIKANI"**, in omaggio alla etnia sikana, primo popolo di cui si ha notizia storica avere abitato le vallate circostanti del "Longano" circa 15 secoli a.c..

Specificatamente oggi l'Associazione "Riccardo Casalaina" regola la sua attività organizzativa secondo i seguenti inderogabili obblighi imposti ai propri iscritti:

- 1) apoliticità e non perseguimento alcuno di scopo di lucro ed esercita in via esclusiva o principale una o più attività di interesse generale per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche solidaristiche e di utilità sociale;
- 2) esclusivo perseguimento di finalità di solidarietà sociale, per le quali attività, peraltro, da moltissimi anni è stata beneficiaria di apporti economici da parte dell'Amministrazione Centrale dello Stato, secondo specifiche leggi;
- 3) divieto di svolgere attività diverse da quelle statutarie ed istituzionali, ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse;
- 4) divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'organizzazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre ONLUS, fino a quando legislativamente esistenti, o

Enti del Terzo Settore che per legge, statuto o regolamento fanno parte della medesima ed unitaria struttura;

- 5) obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse;
- 6) obbligo di devolvere il patrimonio dell'organizzazione, in caso di suo scioglimento per qualunque causa, ad altre organizzazioni non lucrative di utilità sociali o a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'articolo 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge;
- 7) obbligo di redigere il bilancio o rendiconto annuale;
- 8) disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative volte a garantire l'effettività del rapporto medesimo, escludendo espressamente la temporaneità della partecipazione alla vita associativa e prevedendo per gli associati o partecipanti maggiori d'età il diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni dello Statuto e dei Regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell'Associazione;
- 9) uso, nella denominazione ed in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico, della locuzione "Associazione di Promozione Sociale" o l'acronimo A.P.S., e fino all'entrata **"organizzazione non lucrativa di utilità sociale"** o dell'acronimo **"ONLUS"**.

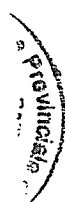
Attività:

Art. 3:

Oltre quanto esposto nell'art. 2, l'Associazione programma ed organizza le seguenti specifiche attività statutarie istituzionali di promozione della Cultura e dell'Arte:

- a) promozione e diffusione della Cultura e dell'Arte, con particolare attenzione ai settori musicale, folkloristico e popolare;
- b) organizzazione di corsi o scuole di varie discipline, oltre quelle già funzionanti per i settori banda e folk, attinenti la cultura in generale e finalizzati al miglioramento del bagaglio culturale individuale;
- c) programmazione ed organizzazione di attività artistico-culturali;



- 
- d) sviluppo dell'associazionismo e del volontariato musical-amatoriale e culturale in genere;
 - e) attività didattica aperta a tutti e particolarmente ai giovani, mediante l'organizzazione di corsi, scuole, seminari, saggi, stage di musica, etc.;
 - f) presenza musicale dei settori organizzati (bandistico e folkloristico) a manifestazioni civili, religiose, patriottiche, folkloristiche e sociali, promosse dalla stessa Associazione o da Enti Pubblici e/o privati, comitati e associazioni (religiosi e laici) che ne richiedano la presenza;
 - g) organizzazione e realizzazione – anche per conto di terzi – di raduni, rassegne, concorsi, festival's nazionali ed internazionali, convegni, conferenze, corsi di studio e ricerche, seminari e manifestazioni varie;
 - h) promozione ed incentivazione di scambi culturali, gemellaggi musicali e folkloristici con gruppi italiani e stranieri o partecipazione ad iniziative similari promosse da altri Enti e/o Associazioni;
 - i) realizzazione di iniziative editoriali e pubblicitiche nei settori della cultura, della didattica e tecnica musicale, folkloristica e popolare, tramite pubblicazione e distribuzione di libri di ricerca, giornali, riviste, bollettini, notiziari etc., usufruendo di mezzi e procedimenti idonei;
 - j) collaborazione con Enti Pubblici e privati, associazioni culturali e sportive, consorzi, cooperative etc. che perseguono scopi e finalità affini; adesione ad organismi nazionali ed internazionali che abbiano obiettivi simili ed affiliazione alle Associazioni nazionali delle categorie di musica amatoriale curate ed organizzate; abbonamenti a giornali, riviste, libri, etc., atti al miglioramento degli obiettivi istituzionali ed all'aggiornamento di disposizioni legislative, regolamenti, circolari, etc.;
 - k) richiesta agli Enti interessati di istituzione di unità di servizio civile, nei locali sociali disponibili e per le finalità perseguite dall'Associazione, conformemente alle recenti, o future, normative Governative, e di qualsiasi altra provvidenza, finalizzata ad una migliore proposizione ed organizzazione della stessa Associazione;
 - l) promozione e/o gestione di ogni altra iniziativa, ritenuta idonea al raggiungimento degli obiettivi sociali.

Il tutto nella propria realtà e dovunque se ne renda utile e necessaria la presenza, l'iniziativa o la partecipazione.

E' fatto divieto di svolgere attività diverse da quelle statutariamente istituzionali e ad esse direttamente connesse.

TITOLO II

SOCI - DIRITTI E DOVERI - SOCI ONORARI

Soci (artt. 4,5,6,7):

Art. 4

Possono far parte dell'Associazione, assumendo la qualifica di soci, tutti coloro (persone fisiche, giuridiche, associazioni ed enti) che — condividendone gli scopi — ne facciano richiesta (specificandone eventualmente il settore bandistico o folkloristico) e che paghino una quota trimestrale anticipata nella misura stabilita annualmente dal Consiglio Direttivo.

Assume pure la qualifica di socio un genitore (di uno o più figli frequentanti le Scuole organizzate dall'Associazione per i vari indirizzi), il quale abbia richiesto l'iscrizione dei figli minorenni.

I soci sono tenuti ad accettare, senza riserva, e ad osservare le norme statutarie, regolamentari ed autocomportamentali in vigore, con la piena e contemporanea condivisione delle finalità istituzionali.

Il contributo associativo è intrasmissibile ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte e non è rivalutabile.

Tra gli associati vige una disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative.

E espressamente esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa.

Art. 5

L'ammissione a socio è subordinata all'accoglimento della domanda da parte dell'Associazione, che — previa convocazione del Consiglio Direttivo di categoria,

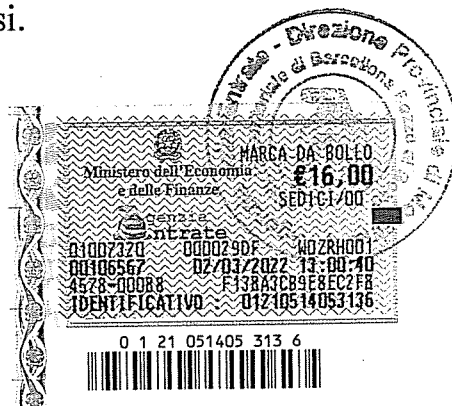
La domanda di ammissione a socio da parte di un minorenne dovrà essere firmata – conformemente a quanto disposto dall'art. 4 – da chi ne esercita la patria potestà, il quale, a sua volta, assume la qualifica di socio.

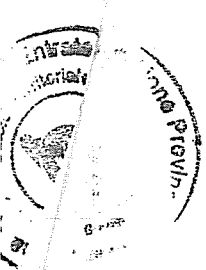
La qualifica di socio dà diritto a frequentare i locali e gli impianti sociali, nonché di partecipare a tutte le attività sociali, secondo le modalità stabilite negli appositi Regolamenti.

I soci hanno il dovere di difendere sempre il buon nome dell'Associazione e di osservare le regole dettate dalle Istituzioni, Associazioni e Federazioni nazionali di categoria, alle quali l'Associazione stessa ritiene di affiliarsi.

I soci cessano di appartenere all'Associazione per:

- a) decesso;
- b) dimissioni volontarie, comunicate a mezzo lettera;
- e) morosità. Il socio, infatti, che non provvederà al pagamento delle quote associative entro la scadenza, si intenderà automaticamente escluso dall'attività associativa;
- d) espulsione, deliberata dalla maggioranza assoluta dei componenti del Consiglio Direttivo in carica e pronunciata contro il socio che commette azioni ritenute disonorevoli, dentro e fuori dell'Associazione, o che, con la sua condotta, ne costituisce ostacolo ad una positiva attività. La delibera di espulsione deve essere ratificata dall'Assemblea Generale dei soci. La reinscrizione del socio, espulso per gravi motivi, non potrà più essere riproposta,





salvo il caso di rivalutazione dello stesso socio o riconsiderazione motivata del provvedimento.

Diritti e Doveri Soci:

Art. 8

Per i soci, ancora, si stabilisce espressamente quanto segue:

- a) tutti gli incarichi sociali e direttivi si intendono a titolo gratuito;
- b) assoluto divieto di distribuzione –anche in modo indiretto –di utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita associativa dell'organizzazione, a meno che la destinazione e la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre **ONLUS**, fino a quando normativamente esistenti, o Enti del Terzo Settore che per legge, Statuto o Regolamento fanno parte della medesima ed unitaria struttura;
- c) intrasmissibilità della quota associativa (o contributo) e non rivalutabilità della stessa, ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte.

Gli utili e gli avanzi di gestione devono essere impiegati per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

Soci Onorari:

Art. 9

Fanno parte dell'Associazione Artistico-Culturale Scuola Musicale Cittadina "Riccardo Casalaina", con la qualifica di Socio Onorario, quei cittadini che si sono distinti ed abbiano acquisito meriti svolgendo opera propositiva o di supporto – in termini di attività, donazioni, promozione, etc. – in favore dell'Associazione e/o in favore della città di Castoreale, per la cui promozione è parimenti finalizzata l'attività della stessa Associazione "R. Casalaina".

I Soci Onorari vengono proposti e nominati con delibera motivata dal Consiglio Direttivo del settore interessato, con obbligo di ratifica da parte della relativa Assemblea dei Soci nella prima riunione successiva, non sono soggetti ad

alcun obbligo (se non di moralità e lealtà all'Associazione) ed hanno i diritti dei Soci effettivi.

TITOLO III

ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

Organi Associazione :

Art. 10

Gli organi dell'Associazione sono:

- a) **L'Assemblea dei Soci;**
- b) **Il Consiglio Direttivo;**
- c) **Il Presidente.**

Assemblea dei soci (artt. 11,12):

Art. 11

Gli associati formano l'Assemblea dei Soci, che è il massimo organo deliberativo dell'Associazione ed è convocata mediante riunioni ordinarie e straordinarie.

Alle assemblee ordinarie e straordinarie dell'Associazione potranno sempre prendere parte i soci onorari; mentre i soci effettivi potranno partecipare se in regola con il versamento della quota annua o, almeno, trimestrale.

Nessun socio potrà essere rappresentato da altri soci. Ogni socio, inoltre, disporrà di un singolo voto. Se socio in quanto genitore di allievi, rivestirà indifferentemente tale qualifica – in ogni riunione – soltanto uno dei genitori.

L'Assemblea si riunisce ordinariamente almeno due volte l'anno su convocazione del Consiglio Direttivo, mediante comunicazione scritta diretta a ciascun socio dal Presidente o — in caso di impedimento — dal V. Presidente di settore o da chi ne fa le veci, ed affissione nei locali sociali, con all'ordine del giorno gli argomenti da trattare.

L'Assemblea potrà essere convocata anche su richiesta di un quinto dei soci aventi diritto, i quali potranno proporre gli argomenti da trattare all'o.d.g.

Le riunioni assembleari saranno ritenute valide, in prima convocazione, se presenti i due terzi dei soci; in seconda convocazione, che deve avvenire almeno un'ora dopo la prima, qualunque sia il numero dei presenti, salvo impedimento a trattare argomenti vincolati dalla presenza di maggioranze qualificate.

L'Assemblea ordinaria delibera a maggioranza di metà più uno dei votanti intervenuti (salvo i casi previsti di maggioranze qualificate) su:

- a) elezione del Consiglio Direttivo, predeterminandone il numero dei componenti ed il metodo elettorale;
- b) approvazione relazione morale e finanziaria proposta dal Consiglio Direttivo;
- c) approvazione del conto consuntivo, del bilancio preventivo e di eventuali variazioni del bilancio;
- d) proposte presentate dai soci e/o dal Consiglio Direttivo, secondo norme statutarie.

L'Assemblea straordinaria, convocata mediante comunicazione scritta diretta a ciascun socio e affissione nei locali sociali con all'o.d.g. gli argomenti da trattare, delibera, a maggioranza di metà più uno dei soci aventi diritto (salvo i casi di maggioranze qualificate), su:

- a) modifica dello Statuto e dei Regolamenti di settore e presa d'atto dei Codici autocomportamentali deliberati dal Consiglio Direttivo;
- b) scioglimento dell'Associazione;
- c) messa in liquidazione dell'Associazione;
- d) eventuali variazioni di bilancio, di improcrastinabile approvazione;

- e) provvedimenti di particolare importanza e gravità, a giudizio e su richiesta del Consiglio Direttivo o di un decimo dei soci.

Limitatamente agli argomenti di cui ai superiori "sub" a) b) c) è da osservare quanto previsto nei successivi artt. 28,31 e 32.

Art. 12:

Le votazioni dell'Assemblea sono palesi.

Qualora, invece, riguardassero persone, le votazioni verranno effettuate a scrutinio segreto con l'intervento di due scrutatori nominati dal Presidente. Si può derogare alla segretezza del voto soltanto nel caso di unanimità dei presenti all'Assemblea.

L'Assemblea è convocata dal Presidente o — in caso di impedimento qualsiasi — dal V. Presidente di settore (in caso di assemblea settoriale) o ancora — subordinatamente — dal consigliere più anziano tra gli eletti. In caso di Assemblea Generale dei Soci, l'eventuale assenza del Presidente sarà sostituita dal v. Presidente di settore più anziano per età. E', di diritto, segretario dell'Assemblea il Segretario del Consiglio Direttivo; in sua assenza il Presidente nomina un sostituto.

Delle riunioni dell'Assemblea si redige processo verbale firmato dal Presidente, dal Segretario e dagli scrutatori, se intervenuti.

Consiglio Direttivo (artt. 13,14,15,16,17):

Art. 13:

Il Consiglio Direttivo è composto da componenti eletti e componenti di diritto.

Il totale della componente eletta è formata da un numero variabile e dispari di membri — non minore di 3 e non superiore a 13 — votata, durante le assemblee di settore, dai soci e fra i soci al momento in regola, di cui 4 in rappresentanza del GRUPPO FOLK "I SIKANI", (organizzato dall'Associazione, e fino ad esistenza dello stesso Gruppo) e, possibilmente, da almeno 2 giovani di età tra 18 e 25 anni.

Sono, invece, componenti di diritto — soltanto se soci dell'Associazione — i direttori artistici della Banda e del Gruppo, unitamente agli insegnanti delle due scuole dipendenti. Potranno essere presenti, inoltre, alle riunioni (senza diritto di



voto) dei Consigli Direttivi e delle Assemblee anche i Direttori Artistici della Banda e del Gruppo, unitamente agli insegnanti, non soci.

Sono, inoltre, componenti di diritto anche il Presidente onorario, i capibanda artistici ed organizzativi della banda musicale ed i responsabili di commissioni e settori del Gruppo Folklorico o della Banda o, ancora, eventuali figure rappresentative o responsabili di settore, previste in futuro dai Regolamenti o dai Codici autocomportamentali.

Per una migliore individuazione dei responsabili di eventuali e necessarie nuove figure rappresentative, si rimanda alla indicazione e/o previsione dei vigenti (statutariamente modificabili dalle rispettive Assemblee) Regolamenti di settore o Codici autocomportamentali. Tali eventuali ed individuabili responsabili, similmente, faranno parte del Consiglio Direttivo quali componenti di diritto.

Il Consiglio dura in carica due anni ed i suoi membri sono rieleggibili.

Qualora, durante il mandato, venisse a mancare uno o più membri del Consiglio Direttivo, lo stesso Consiglio Direttivo avrà la facoltà di cooptare, mediante oculata individuazione, altri membri in sostituzione dei membri mancanti; i membri cooptati dureranno in carica fino alla prima riunione assembleare, la quale potrà confermarli in carica fino alla scadenza del Consiglio Direttivo che li ha cooptati.

Art. 14

Il Consiglio Direttivo, nella sua prima riunione dopo il rinnovo elettivo deliberato dall'Assemblea, elegge nel suo seno:

- a) il Presidente;
- b) n. 2 Vice Presidenti (in rappresentanza dei settori bandistico e folkloristico), la cui doppia elezione nel C.D. sarà stata proposta dalla relativa Assemblea elettiva. La presenza di due Vice Presidenti è ritenuta indispensabile per una migliore organizzazione dei settori;
- c) il Segretario;
- d) il Cassiere;
- e) un Delegato, con funzioni di collettore, per il Gruppo Folk "1 SIKANI", nominato tra i rappresentanti espressi dallo stesso Gruppo.

Sarà cura del Consiglio Direttivo, nella designazione delle mansioni di cui al presente articolo, individuare preferibilmente componenti eletti dall'Assemblea e non componenti di diritto.

Se il Consiglio Direttivo risulta composto complessivamente di tre membri, il Vice Presidente assume anche la carica di Segretario e di Cassiere.

Art. 15

Il Consiglio Direttivo è investito di tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione; provvede alla stesura dei bilanci preventivi e consuntivi e li sottopone all'approvazione dell'Assemblea; determina l'importo delle quote associative annuali; stabilisce le modalità per il reperimento dei fondi necessari per spese ordinarie e straordinarie di gestione; ha facoltà di nominare Comitati di Studi, Consigli Scientifici, commissioni, giurie ed ogni altro organismo, necessari per le attività dell'Associazione, stabilendone mansioni ed eventuali compensi; potrà disporre modifiche allo Statuto vigente, compilare Regolamenti istitutivi e/o modificativi e Codici autocomportamentali, al fine di disciplinare ed organizzare l'attività dell'Associazione. Le modifiche dello Statuto e dei Regolamenti successivamente dovranno essere approvati dall'Assemblea dei Soci Generale o, secondo i casi, di settore. I codici autocomportamentali dovranno essere votati, su proposta motivata, da una maggioranza qualificata di almeno 4/5 dei votanti, i quali rappresentino almeno i 9/10 del consiglio al completo, e potranno essere portati a conoscenza (per presa d'atto) alle Assemblee dei componenti della Banda Musicale o, infine, del Gruppo Folk, per quanto di loro pertinenza ed interesse.

Il Consiglio Direttivo si riunisce tutte le volte che il Presidente lo ritenga necessario o quando ne sia fatta richiesta dalla maggioranza dei suoi membri e, comunque, almeno due volte l'anno per deliberare in merito ai bilanci preventivi e consuntivi e per l'eventuale aggiornamento delle cariche interne, da rinnovare — comunque — con cadenza biennale.

Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza della maggioranza dei suoi membri ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in caso di parità prevale il voto di chi presiede.

Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente in carica; in sua assenza dal Vice presidente del settore interessato e, in assenza di entrambi, dal più anziano dei presenti, per età, tra gli eletti. In caso di riunione congiunta e di assenza del Presidente, è presieduto dal Vice Presidente anziano per età o, in alternativa, dal consigliere più anziano per età.

Il Consiglio potrà essere riunito e deliberare, in caso d'urgenza, con i poteri dell'Assemblea, curandone però la ratifica da parte di quest'ultimo Organo nella prima riunione successiva.

Delle riunioni del Consiglio e delle sue deliberazioni si redige processo verbale firmato da chi ha presieduto e da chi ha svolto le funzioni di Segretario.

Il Consiglio si riunisce nella sua interezza per argomenti interessanti la conduzione generale dell'Associazione (elezione cariche dirigenziali, estinzione o scioglimento Associazione, riorganizzazione o estinzione di un semplice settore, etc.).

Per argomenti interessanti, invece, singolarmente la Banda Musicale o il Gruppo Folklorico, il Presidente ha facoltà di convocare il Consiglio Direttivo estendendo l'invito a partecipare alle riunioni, inoltrato secondo norme statutarie, ai soli componenti del settore interessato.

Durante la trattazione di argomenti valutanti — o comunque inerenti — la direzione artistica e/o organizzativa e/o la conduzione di uno dei due settori (bandistico e folkloristico), non potranno essere presenti i componenti di diritto interessati all'argomento in discussione.

Art. 16

Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per l'amministrazione ordinaria e straordinaria dell'Associazione, senza limitazione alcuna.

In particolare spetta al Consiglio Direttivo:

- a) deliberare sulle domande di ammissione di soci, previo esame e discussione delle stesse;
- b) proporre all'Assemblea l'esclusione di soci per morosità o indegnità, in conformità a quanto stabilito nel presente Statuto;
- c) assumere le deliberazioni in merito al comportamento scorretto assunto dai soci durante o fuori dell'attività sociale;
- d) adottare gli eventuali provvedimenti disciplinari, che si dovessero rendere necessari, verso i soci;
- e) redigere e proporre all'Assemblea modifiche allo Statuto, ai Regolamenti ed ai codici autocomportamentali vigenti;

- f) redigere il rendiconto preventivo e consuntivo da sottoporre all'Assemblea, curare l'ordinaria amministrazione;
 - g) deliberare gli importi ed eventuali variazioni delle quote associative annue e/o trimestrali;
 - h) fissare le date di convocazioni e proporre la convocazione delle Assemblee ordinarie e straordinarie dei soci;
 - i) programmare l'attività dell'Associazione, rispettando direttive dell'Assemblea, finalità associative e normative in vigore.
-

Art. 17

Il Consiglio Direttivo risponde del buon andamento dell'Associazione sia sul piano morale che su quello finanziario, anche in deroga all'art. 38 del C.C..

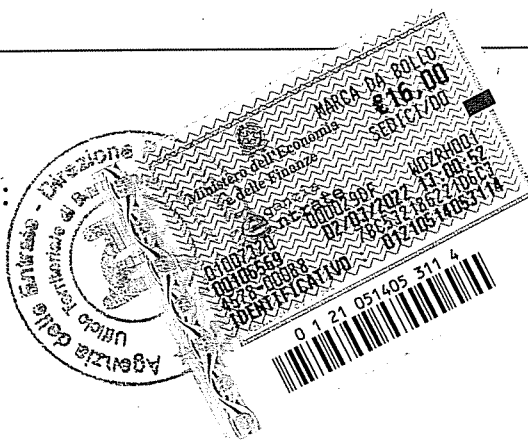
Presidente :

Art. 18

Il Presidente è il legale rappresentante dell'Associazione nei confronti dei terzi ed in giudizio ed ha la firma sociale.

Convoca, secondo le norme di Statuto, il Consiglio Direttivo e l'Assemblea dei Soci, ne presiede i lavori e dà esecuzione alle delibere del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea.

Presidente Onorario :



Art. 19

L'Assemblea generale dei Soci, su proposta del Consiglio Direttivo, può nominare un Presidente Onorario, scegliendolo preferibilmente tra i Soci Effettivi. La proposta può essere avanzata dal Consiglio Direttivo o da almeno 10 soci e sarà approvata dall'Assemblea generale dei Soci, anche in riunioni separate.

Il Presidente Onorario non esercita ufficio, ma è garanzia di serietà, prestigio ed imparzialità.

Vice Presidenti - Segretario - Cassiere - Delegato Folk:

Art. 20

I Vice Presidenti coadiuvano il Presidente e lo sostituiscono, relativamente al settore interessato, in caso di assenza, impedimento o impegno con ampia facoltà — in armonia con il Presidente — di convocare il Consiglio Direttivo e/o l'Assemblea dei Soci di pertinenza e di assumere impegni rispettivamente per la Banda Musicale o per il Gruppo Folklorico.

Il Segretario provvede a stilare, aggiornare e tenere tutto il carteggio ed i documenti dell'Associazione, cura la tenuta dei libri sociali ed attende al disbrigo delle pratiche d'ufficio, con l'eventuale collaborazione di responsabili di commissioni, attrezzature o settori vari.

Il Cassiere è depositario del denaro dell'Associazione ed attende al disbrigo delle pratiche contabili.

Il Delegato per il Gruppo Folklorico riveste le funzioni di collettore per il settore.

Nei Regolamenti di settore, inoltre, potranno essere previste ulteriori distinzioni di ruolo separato per il Cassiere ed il Delegato.

=====

TITOLO IV°:

ELEGGIBILITA' - INCOMPATIBILITA'

Eleggibilità :

Art. 21

Sono eleggibili, senza limiti di mandato, tutti i soci in regola con le quote sociali e/o, comunque, non dichiarati decaduti a qualsiasi titolo.

Incompatibilità :

Art. 22

Sono incompatibili tutte le cariche elettive ed associative interne, a tutti i livelli, con l'esercizio di attività dirette o indirette, a carattere commerciale, contrastanti con gli interessi dell'Associazione.

TITOLO V

PATRIMONIO - MEZZI FINANZIARI - ESERCIZI SOCIALI - BILANCI

Patrimonio Sociale :

Art. 23

Il patrimonio dell'Associazione è costituito da:



- a) beni mobili ed immobili che sono o diverranno proprietà dell'Associazione;
 - b) fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio;
 - c) eventuali donazioni, oblazioni, erogazioni e lasciti;
 - d) contributi di Enti Pubblici e privati ed altre persone fisiche e giuridiche.
-

Mezzi Finanziari:

Art. 24

Le entrate dell'Associazione sono costituite da:

- 1) quote sociali, con eventuali annuali aggiornamenti deliberati dal Consiglio Direttivo, ed eventuali contributi volontari degli associati;
- 2) rette frequenza alle scuole musicale e/o folklorico;
- 3) rimborsi spese per partecipazioni gratuite a manifestazioni;
- 4) eventuali redditi e rendite patrimoniali propri o interessi attivi;
- 5) eventuali rimborsi, oblazioni, lasciti, donazioni, erogazioni e contributi da soci, persone estranee o Enti Pubblici e privati, associazioni e/o provenienti da occasionali attività, aventi lo scopo indicizzato al conseguimento delle finalità associative.

Esercizi Sociali — Bilanci:

An. 25

L'esercizio sociale inizia il 1° Gennaio e si chiude il 31 Dicembre di ogni anno.

Il bilancio consuntivo, predisposto dal Consiglio Direttivo, di norma sarà sottoposto all'approvazione dell'Assemblea entro due mesi dalla chiusura dell'esercizio relativo, salvo contingente, eccezionale e giustificato impedimento. Nella stessa riunione l'Assemblea dovrà provvedere all'elezione delle cariche sociali, se in anno coincidente con il rinnovo.

Gli eventuali utili o gli avanzi di gestione dovranno essere impiegati esclusivamente per le realizzazioni delle attività ed obiettivi istituzionali di cui agli articolo 2 e 3.

Gli utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitali non verranno distribuiti, neanche in modo indiretto, durante la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione o distribuzione non siano imposte dalla legge o siano effettuate a favore di altre ONLUS che per legge, Statuto o Regolamento fanno parte della medesima ed unitaria struttura.

FUNZIONALITA' - DURATA - SCIOGLIMENTO

Art. 26

Durata:

Art. 27

La durata dell'Associazione è illimitata.

Scioglimento:

Art. 28

L'Associazione non potrà essere sciolta se non in base a deliberazione motivata dell'Assemblea generale dei Soci, in seduta congiunta dei due settori banda musicale



In caso di estinzione o scioglimento dell'Associazione l'intero patrimonio (beni mobili o immobili ed attrezzature di qualsiasi genere) residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'articolo 45, comma 1, del decreto legislativo 3 luglio 2017 n.117, e salva diversa destinazione imposta dalla legge. ad altri enti del Terzo settore scelti dall'Assemblea generale dei soci previa specifica motivazione, aventi finalità analoghe a quelle dell'Associazione stessa o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale.

TITOLO VII

CONNOTAZIONE ASSOCIAZIONE - DISPOSIZIONI GENERALI

Connotazione Associazione:

Art. 29

L'associazione in qualsivoglia segno distintivo rivolto al pubblico o agli enti userà la locuzione "Associazione di Promozione Sociale" o l'acronimo A.P.S. in considerazione delle finalità perseguite.

Curerà, inoltre, tramite il responsabile legale, di chiedere ed ottenere, ricorrendo e/o perdurando gli estremi, il riconoscimento giuridico dell'Associazione presso le competenti Autorità.

Disposizioni Generali:

Art. 30

Per tutto quanto non previsto nel presente Statuto, si rinvia alle norme relative alla disciplina delle Associazioni e del volontariato, alle altre leggi presenti e future in materia, nonché alle norme del Codice Civile.

TITOLO VIII

22



IL PRESIDENTE
(Salvatore Torre)

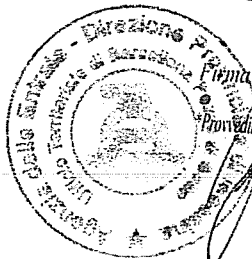
Salvatore Torre

(Lo Statuto, come sopra stilato, è stato statutariamente aggiornato – in epoca successiva all'Atto Costitutivo dell'Associazione – dall'Assemblea Generale dei Soci in data 18-02-1989 con Verbale n. 18, in data 25-05-1992 con Verbale n. 62, in data 14-02-98 con Verbale n. 1/98, in data 28-02-98 con Verbale n. 2/98, in data 28-02-1999 con Verbale n. 6/99, in data 30-05-2005 con Verbale n. 03/05 ed in data 20-06-20 con Verbale n. 1/20).

Lo Statuto, di cui sopra, è stato registrato presso l'Agenzia delle Entrate – Ufficio Locale di Barcellona P.G. il

Pagamento €

Agenzia delle Entrate
Direzione Provinciale di Messina
Ufficio Territoriale di Barcellona P.G.
Registrato il 04/03/22 n. 251 Serie 3
Esatti € 200,00 (DUECENTO/00)



L'Addetto
Antonino Sittineri
Firma su delega del Direttore Provinciale
Francesco Filippo Tigano
Provvedimento di delega prot. n. 5723 del 23/12/2021



SALVATORE TORRE
19.02.2026 19:22:45
GMT+02:00